

DELIBERA N. 243/19/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI PERGOLA (PU) PER LA
VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 giugno 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, con cui sono stati convocati per il giorno 26 maggio 2019 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno, del 20 marzo 2019, con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 94/19/CONS, del 28 marzo 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 4 aprile 2019;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTE le note del 24 maggio 2019 (prot. n. 226053) e del 27 maggio 2019 (prot. n. 227006) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Pergola (Pu), a seguito della segnalazione presentata dal sig. Fabio Ceccarani, candidato con la Lista *“Pergola Unita”*, per la presunta violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell’Amministrazione comunale in relazione all’utilizzo dei *“mezzi di comunicazione istituzionale per farsi pubblicità”* ed, in particolare, alla presenza sulla pagina Facebook del Museo dei Bronzi Dorati di un *“link alla pagina Facebook della Lista Pergola nel cuore”*. In particolare, il Comitato, ha ritenuto sussistente la violazione dell’art. 9 della legge n. 28/2000 *“per quanto concerne l’inserimento nella pagina Facebook del Museo dei Bronzi Dorati di un post con il link alla pagina Facebook di Pergola nel cuore”*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota del 20 maggio 2019 con la quale il Sindaco di Pergola, dott. Francesco Baldelli, ha trasmesso al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- *“La pagina Facebook in questione non è nella disponibilità del Comune di Pergola. Si tratta infatti di una pagina di sponsorizzazione delle attività del museo integralmente gestita ed amministrata dalla Confcommercio di Pesaro e Urbino. Il Comune non ha dunque alcuna possibilità di incidere sui contenuti di una pagina commerciale che sono riferibili al soggetto che ha creato la pagina”*;
- *“Quanto sopra è confermato dalla disamina della pagina stessa in cui - nelle informazioni di contatto - viene indicato il sito bronzidorati.com [...] che evidenzia appunto il riferimento della Confcommercio”*;
- *“Per quanto attiene l’inserimento oggetto di contestazione, si è provveduto ad esaminare quanto affermato e [...] la pagina Facebook *“Pergola nel cuore”* risulta compresa tra le pagine che piacciono a questa pagina, consegue da ciò che il soggetto che amministra la pagina ha taggato altre pagine tra cui quella indicata”*;

PRESA VISIONE del post presente sulla pagina Facebook del Museo dei Bronzi Dorati contenente il *link* alla pagina Facebook denominata *“Pergola nel cuore”*, ancora accessibile al momento della conclusione dell’istruttoria;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio*

che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RITENUTO che la comunicazione svolta attraverso la pagina Facebook istituzionale del Museo comunale dei Bronzi Dorati va considerata comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 150/2000 ed è riconducibile all'amministrazione comunale di Pergola;

RILEVATO che la pubblicazione del post oggetto di segnalazione ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto è avvenuta in un momento successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni europee e amministrative fissate per il 26 maggio 2019;

RILEVATO che la comunicazione istituzionale realizzata attraverso la pubblicazione sulla pagina Facebook del Museo dei Bronzi Dorati di un *post* recante un *link* alla pagina Facebook *“Pergola nel cuore”* appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non ricorrono i requisiti di indispensabilità e di indifferibilità dell'iniziativa ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente, né di impersonalità per la presenza del logo dell'ente sulla pagina Facebook istituzionale del predetto Museo. Inoltre, all'interno della pagina Facebook *“Pergola nel cuore”* resa accessibile dal *link* oggetto di segnalazione sono presenti notizie e informazioni relative ai programmi elettorali della lista *“Pergola nel cuore”*;

RILEVATO che quanto affermato dal Comune nelle controdeduzioni in merito alla circostanza che *“La pagina Facebook in questione non è nella disponibilità del*

Comune di Pergola” non appare rilevante in quanto la comunicazione effettuata attraverso la pagina ufficiale del Museo dei Bronzi Dorati è attribuibile all’amministrazione comunale di cui il Museo è parte integrante;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza dell’attività di comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche in ordine alla sussistenza della violazione dell’art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTA l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

al Comune di Pergola (PU) di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso la pubblicazione di un *post* sulla pagina Facebook del Museo dei Bronzi Dorati contenente il *link* alla pagina Facebook denominata *“Pergola nel cuore”*. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli”*, o via fax al numero 081-7507877, o all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Pergola (PU) e al Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 7 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi